

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE
ZONE A FORTE RAFFREDDAMENTO INVERNALE E PER LA CONDIVISIONE E
DIFFUSIONE AL PUBBLICO DI DATI E RISULTATI DELLE MISURE**

tra

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito "ARPAV"), con sede legale a Padova, in via Ospedale Civile n. 24, C.F. 92111430283, P.IVA 03382700288, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dottor Stefano Micheletti, in qualità di Direttore del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, in virtù dei poteri conferiti con DCS n. XX del XXXXX

e

Odv Meteotriveneto – M3V (di seguito, "M3V"), con sede legale a Bassano del Grappa (VI), in Piazza Libertà n. 38, C.F. 91029890240, in persona del Presidente *pro tempore*, signor Stefano Zamperin,

di seguito congiuntamente definite "**le Parti**",

premessò che

- ARPAV, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lettera n), svolge attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e radar-meteorologiche;
- dal 1999, ARPAV effettua attività di monitoraggio del microclima delle zone a forte raffreddamento invernale, c.d. "depressioni fredde", mediante installazione di apposite stazioni di misura presso idonee località;
- M3V, come da Statuto, è una associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale che si propone di svolgere prevalentemente attività "*per promuovere, favorire, sviluppare e organizzare campagne di misura e osservazioni di qualsiasi natura in ambito meteorologico*", nonché "*attività volte alla raccolta, elaborazione, archiviazione e pubblicazione di dati, misure, osservazioni e progetti*" nel medesimo ambito sopra citato, mediante "*l'osservazione e lo studio dei fenomeni della meteorologia nonché "del clima e dei suoi mutamenti"*";
- la medesima opera nel territorio di Veneto, Trentino Alto-Adige/SudTirolo e Friuli-Venezia Giulia, ove dispone di una ampia rete di stazioni di misura per l'attività di monitoraggio delle zone a forte raffreddamento invernale;
- in passato, ARPAV e M3V hanno già collaborato nello svolgimento di misure e studi sperimentali sui microclimi delle "depressioni fredde" e per la condivisione e pubblicazione di dati e risultati delle relative campagne di misura;
- l'acquisizione di queste informazioni permette di integrare la conoscenza climatica del territorio regionale e altresì di quello di altre Regioni con lo stesso confinanti, a beneficio di tutte le attività socio-economiche che si effettuano sugli stessi;
- pertanto, il coordinamento delle rispettive attività di rilevamento delle condizioni meteorologiche e della successiva analisi ed elaborazione dei dati risulta tecnicamente opportuno, poiché, da un lato, consente di conferire ai risultati ottenuti una più ampia valenza geografica, dall'altro, permette, in un'ottica di convenienza per le parti, di realizzare le

sinergie costruttive nello svolgimento dell'attività e nella elaborazione ed interpretazione dei dati;

- in particolare, M3V, oltre ad avere a disposizione n. 20 siti di monitoraggio tra le Province di Vicenza, Trento e Pordenone, intende posizionare ulteriori stazioni, già in progettazione, collocate sugli altopiani di Pale di San Martino (TN) e di Sennes-Fanes (BZ), zone particolarmente significative, in riferimento alle quali ARPAV ha interesse ad ottenere i dati e risultati delle eventuali campagne che vengano svolte *in loco* dalla stessa;
- ARPAV, ad oggi, per lo svolgimento delle proprie attività, mantiene attivi n. 3 siti tra le Province di Vicenza e Trento, che, per posizione e caratteristiche, si rivelano di interesse per M3V;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

ARPAV e M3V si impegnano a cooperare nelle attività riguardanti il rilevamento delle condizioni meteorologiche tipiche delle zone del territorio soggette ad eventi di forte raffreddamento invernale e nella conseguente analisi, elaborazione e divulgazione dei dati e dei risultati di tale attività. In particolare, la cooperazione comprende:

- a) la condivisione preliminare delle tipologie e metodologie di misura, allo scopo di rendere i risultati delle rilevazioni il più omogenei possibili, compatibilmente con le specificità proprie di ciascuna delle Parti, soprattutto per quanto attiene alla strumentazione utilizzata, al posizionamento e al suo funzionamento; in particolare, ARPAV si rende disponibile a fornire a M3V le conoscenze sinora acquisite, anche a livello tecnico, concernenti le modalità di installazione delle stazioni di monitoraggio e quelle utilizzate per addivenire alle misurazioni;
- b) condivisione preliminare di un calendario di massima delle autonome campagne di misura che verranno svolte nei siti di cui all'art. 2;
- c) lo scambio dei dati al termine della campagna annuale di misura nonché eventualmente a scadenze intermedie, ove possibile ed utile;
- d) la condivisione delle metodologie di analisi ed elaborazione a posteriori delle misure rilevate, sempre allo scopo di utilizzare sistemi di analisi omogenei e condivisi;
- e) lo scambio dei risultati ottenuti dall'analisi ed elaborazione dei dati;
- f) l'informazione reciproca circa gli eventuali sviluppi della propria attività di monitoraggio, compresa quella relativa ai rapporti intrattenuti con altri partners italiani o stranieri;
- g) l'eventuale pubblicazione congiunta dei risultati ottenuti al termine di ciascuna campagna di misura, a seguito di valutazione condivisa, nonché a scadenze intermedie, ove possibile e ritenuto utile.

Art. 2 - Modalità di esecuzione

ARPAV e M3V provvederanno all'effettuazione di tutte le azioni di propria competenza per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento dei risultati pianificati mediante le seguenti azioni:

a) conduzione di autonome campagne di monitoraggio del microclima in zone del territorio soggette ad eventi di forte raffreddamento invernale, mediante il posizionamento e la gestione di appositi sensori. Più precisamente, ARPAV, a tale scopo, utilizzerà **n. 3 siti** di monitoraggio collocati nelle Province di Vicenza (Campoluzzo e Buson di Marcesina) e Trento (Busa Riviera); M3V, invece, si avvarrà di **n. 20 siti** posti nelle Province di Treviso (Valle Piero Gobbo), Vicenza (Campo Magro, Busa delle Terre More, Prà Molina, Dolina Fondi di Campo Manderiolo, Busa Tre Fontane, Aguagliana, Campo Rossignolo, Pascolo Fontanella), Pordenone (Busa del Gias e Casera Campo) e Trento (Busa di Manna 1 Fondo, Busa di Manna Sella, Busa di Manna 2, Avalina Regnalt, Levico Terme Inghiaie, Busa Fradusta, Castello Tesino La Cascaella, Busa Verle Vezzena, Busa del Miel). Inoltre, M3V metterà a disposizione di ARPAV i dati e i risultati di eventuali autonome campagne di monitoraggio svolte presso i siti particolarmente significativi di Pale di San Martino (TN) e di Sennes – Fanes (BZ), in seguito all'installazione *in loco* di due stazioni già in progettazione;

b) successiva raccolta, scambio, analisi ed elaborazione delle informazioni e dati rilevati.

Art. 3 - Oneri economici – Esclusione

La collaborazione oggetto del presente accordo non genera oneri economici tra le Parti; ciascuna Parte si impegna a sostenere la quota di costi necessari all'attuazione dell'attività di collaborazione.

Art. 4 - Durata, decorrenza, recesso e rinnovo

4. La presente convenzione ha durata di 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione, fatta salva la possibilità di addivenire a motivata proroga espressa, concordata tra le Parti almeno 60 giorni prima della scadenza.

4.1. Ciascuna parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da esercitarsi a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.

4.2. E' escluso il rinnovo tacito della presente convenzione.

Art. 5 - Responsabilità

Ciascuna Parte é responsabile nei confronti dei terzi per l'operato del proprio personale nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nonché del rispetto delle norme di tutela e prevenzione degli infortuni dei lavoratori ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 6 - Diffusione dei dati e risultati

6.1. La diffusione al pubblico dei dati e dei risultati può essere effettuata da una Parte soltanto previa autorizzazione dell'altra Parte e con citazione della fonte, mediante l'utilizzo delle diciture "ARPAV" e "M3V". In particolare, per quanto concerne i dati di ARPAV, gli stessi, previa validazione secondo le procedure normalmente adottate nel trattamento dei dati meteorologici della propria rete di stazioni automatiche, potranno essere diffusi al pubblico da parte di M3V soltanto in seguito alla pubblicazione dei medesimi sul sito istituzionale di ARPAV o, in attesa del loro inserimento online su quest'ultimo, mediante citazione della fonte con le modalità qui descritte.

6.2. I contenuti di eventuali comunicati stampa relativi all'attività di collaborazione devono essere concordati previamente dalle Parti. E' fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di emettere comunicati stampa disgiunti qualora gli stessi riguardino l'attività svolta o pubblicizzata dalla sola parte che effettua il comunicato, con obbligo, in ogni caso, di citare la fonte e gli estremi della presente convenzione.

Art. 7 - Proprietà dei dati, elaborazioni e risultati

I dati, le elaborazioni e i risultati restano di esclusiva proprietà di ciascuna Parte ed è esclusa qualsivoglia cessione di proprietà intellettuale. La condivisione degli stessi con l'altra Parte non implica il trasferimento di alcun diritto, fuorché quello di utilizzarli soltanto per l'uso previsto dalla presente convenzione.

Art. 8 - Responsabili dell'esecuzione contrattuale

8.1. Al fine di coordinare in modo ottimale le reciproche attività, anche all'interno del proprio Ente, le Parti nominano ciascuna i seguenti responsabili dell'esecuzione contrattuale:

- per ARPAV: il Dirigente dell'Unità Organizzativa Idrologia;
- per M3V: Il Presidente *pro tempore*;

8.2. L'eventuale sostituzione del responsabile dell'esecuzione contrattuale deve essere tempestivamente comunicata all'altra Parte via PEC.

Art. 9 - Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal Dlgs. 101/2018, le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 10 - Controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione che dovesse insorgere tra le Parti e che non venga risolta mediante un accordo stragiudiziale, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Padova.

Art. 11 – Imposta di bollo e registrazione.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del DPR n. 642/72 e s.m.o., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del DPR n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ex articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005.

Per ARPAV

Per M3V

Il Direttore del Dipartimento regionale
della Sicurezza del Territorio

Il Presidente *pro tempore*